

**PROCEDURA DI RISCOSSIONE DELLE COSIDDETTE "PARTITE PREGRESSE" DI CUI AGLI ARTICOLI 31 E 32 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS 643/2013/R/IDR DEL 27/12/2013 – BENEFICIARIO AGESP S.P.A. - PRESA D'ATTO DEL COMUNICATO DELL'AEEGSI DEL 6/10/2014 – MODIFICA DELIBERA C.C. N. 39 DEL 23/06/2014**

Sono presenti in aula i consiglieri Veronelli, Ferro, Cerana e Sommaruga.

Sono assenti Arrigotti, Giachi e Caldiroli. **Presenti n. 14**

Il presidente pone ai voti la proposta del consigliere Ponti di discutere congiuntamente e votare separatamente i punti nn. 13 e 14 dell'odg.

La proposta viene accolta all'unanimità.

Successivamente prende la parola l'assessore Frigoli che illustra i provvedimenti.

Segue dibattito (omissis).

Il consigliere Caputo propone di rinviare l'approvazione dei punti n. 13 e 14 dell'odg al recepimento del parere della Corte dei Conti. Con voti favorevoli n. 4 (Bettoni, Mazzucco, Ponti, Caputo) e contrari n. 10 (Cerana, Cerini, Chiappa, Ferro, Galli, Frigoli, Porro, Sommaruga, Veronelli, Farisoglio), la proposta viene respinta.

Al termine:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 23/06/2014 il Comune di Castellanza ha deliberato di riconoscere – previa approvazione dell'AEEGSI – ad AGESP S.p.A. l'importo di € 820.000,00= più IVA se dovuta, derivante dalle PARTITE PREGRESSE 2000-2010 e il cui onere dovrà essere riconosciuto in tariffa a termini degli artt. 31 e 32 della deliberazione AEEGSI 27 dicembre 2013 643/2013/R/ IDR;

Visto il comunicato dell'AEEGSI del 6/10/2014, allegato al presente atto (all.1), nel quale prendendo spunto da segnalazioni degli utenti in merito al comportamento di alcuni gestori che addebitano in bolletta importi a titolo di conguaglio evidenziando come causale il mero riferimento alla delibera 643/2013/R/IDR, l'Autorità precisa che la quantificazione di tali importi è decisa dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente (il Comune di Castellanza nel caso di specie) sulla base del metodo tariffario previgente al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione del settore e i conguagli in esame non derivano dall'applicazione delle nuove regole tariffarie definite dall'Autorità, ma dalla necessità, valutata dai soggetti competenti nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato;

Dato atto che lo stesso specifica che è fatto obbligo ai gestori interessati di:

- indicare espressamente in bolletta, oltre al periodo di riferimento dei conguagli tariffari precedenti l'anno 2012, il riferimento preciso all'atto deliberativo del soggetto competente che li ha quantificati - sia nel loro importo complessivo sia nell'importo espresso per unità di consumo da applicare all'utenza - (come previsto dall'art. 31 del MTT) e ne ha esplicitato le tempistiche di riscossione (come previsto dall'art. 32 del MTT), nonché il riferimento al consumo a cui l'importo unitario viene applicato;
- nel caso in cui siano già state emesse bollette con l'erronea indicazione alla deliberazione 643/2013/R/ IDR dell'Autorità, comunicare espressamente all'utente - via posta o altro mezzo idoneo - l'esatto riferimento, rettificando l'erronea dicitura precedente e integrando le eventuali ulteriori informazioni mancanti;

Vista la comunicazione dell'ATO Varese prot. n. 1808 del 3 aprile 2014, indirizzata a tutti i Comuni della Provincia di Varese, con la quale ha invitato a procedere al computo delle partite pregresse con riferimento ai periodi precedenti alla data del 31 dicembre 2011, in considerazione del fatto che il trasferimento all'AEEGSI delle funzioni di regolazione e controllo del settore è intervenuto con decorrenza dal 2/01/2012 (all.2);

Vista la lettera del Sindaco prot. n. 21463 del 7/11/2014 indirizzata ad AGESP S.p.A. tra cui si chiede la rateizzazione della riscossione in tre anni (all.3);

Vista la risposta positiva formulata da AGESP S.p.A. con nota pervenuta al prot. n. 21907 del 15/11/2014 (all.4);

Preso atto pertanto che in base al comunicato dell'AEEGSI le cd. partite pregresse non necessitano di una approvazione della stessa, in quanto i relativi importi sono decisi dal Comune in quanto ente competente nel periodo considerato;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Opere Pubbliche per il visto di regolarità tecnica;

Presenti e votanti n. 14

Con voti favorevoli n. 10 (Cerana, Cerini, Chiappa, Ferro, Galli, Frigoli, Porro, Sommaruga, Veronelli, Farisoglio), contrari n. 2 (Bettoni, Caputo) e astenuti n. 2 (Ponti, Mazzucco), espressi per alzata di mano:

### DELIBERA

1. di dare atto che a seguito del comunicato dell'AEEGSI del 6/10/2014 le cd partite pregresse non necessitano di una approvazione della stessa, in quanto i relativi importi sono decisi dal Comune in quanto ente competente nel periodo considerato;
2. di dare atto che, salvo il venire meno dell'approvazione dell'AEEGSI, resta fermo tutto quanto deliberato dal Consiglio con atto n. 39 in data 23/06/2014;
3. di dare avvio alla procedura di riscossione dell'importo del conguaglio per partite pregresse, come risultante dai dati forniti da AGESP S.p.A. secondo la seguente tabella:

Valore Conguaglio Partite Pregresse	Metri cubi erogati 2012	Conguaglio €/mc
€ 820.000	1.769.031	0,463531

4. di dare mandato al Settore Opere Pubbliche di trasmettere a Cap Holding S.p.A./ Amiacque la documentazione necessaria per effettuare il conguaglio per singolo utente da rateizzare in tre anni;
5. di comunicare la presente deliberazione all'ATO Varese ed all'AEEGSI;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 10 (Cerana, Cerini, Chiappa, Ferro, Galli, Frigoli, Porro, Sommaruga, Veronelli, Farisoglio), contrari n. 2 (Bettoni, Caputo) e astenuti n. 2 (Ponti, Mazzucco), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.